

Guida Modulo B6

Strutture sanitarie

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per le vicende che riguardano l'esercizio delle attività sanitarie rientranti nella competenza del SUAPE, ovvero **gestite in forma di impresa** (strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a bassa complessità, con esclusione dell'attività di riabilitazione motoria, di diagnostica per immagini e di laboratorio).

L'endoprocedimento deve essere attivato per tutti gli interventi di avvio dell'attività o di variazione in attività esistenti.

Il modulo si utilizza per ogni caso di:

- Nuova apertura
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell'attività, variazioni dei locali, variazioni della ditta).

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

- Per la cessazione dell'attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;
- Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso, comunicazione di sospensione temporanea dell'attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B.

Il procedimento SUAPE non si applica agli studi professionali (esclusi dalla competenza SUAPE, ancorché di competenza comunale) e alle strutture a media ed elevata complessità, la cui autorizzazione al funzionamento è in capo all'Assessorato regionale alla Sanità.

Le strutture ad alta complessità comprendono:

- le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e/o postacuti;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali;
- gli stabilimenti termali.

Le strutture a media complessità, invece, includono:

- le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche itineranti, comprese quelle di riabilitazione motoria, di diagnostica strumentale e di laboratorio, e anche quelle sprovviste di una propria soggettività giuridica e di autonomia gestionale in quanto afferenti, sotto il profilo strutturale e/o funzionale, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie, ad eventuali attività sanitarie e socio-sanitarie gestite direttamente dai comuni, ai presidi

Guida Modulo B6

Strutture sanitarie

ospedalieri pubblici e privati, alle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali o comunque a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di più elevata complessità;

- le strutture esclusivamente dedicate all'attività diagnostica e strumentale, svolta anche per soggetti terzi (ossia quelle in cui le prestazioni sono effettuate per conto di professionisti o strutture che restano unici interlocutori del cittadino-utente);
- le strutture riabilitative e psichiatriche territoriali che erogano l'attività a ciclo diurno;
- le strutture destinate a servizi di sterilizzazione e di disinfezione relativi ad attività sanitarie ubicate all'interno degli stessi edifici.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento per l'esercizio dell'attività è l'autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l'intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli,...). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Relativamente alle modalità e alla tempistica per ottenere il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività occorre precisare che per le strutture ambulatoriali, prima della presentazione della pratica di avvio al SUAPE, è necessario seguire e concludere la procedura volta all'ottenimento del parere di compatibilità di cui all'art.5 della L.R. 10/2006 o all'art. 40, comma 2 della L.R. 23/2005.

Una volta ottenuto, se necessario, il parere di compatibilità, **l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni** sono soggetti a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (procedimento di autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali ed ogni altro elemento

Guida Modulo B6

Strutture sanitarie

ritenga necessario al fine di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.

QUAL E' IL TERMINE DI VALIDITA' DEL TITOLO ABILITATIVO?

La validità del titolo abilitativo è a tempo indeterminato e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Comune – Ufficio Commercio / Attività Produttive	L'ufficio comunale competente ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge per l'esercizio dell'attività. Nell'ambito delle verifiche possono essere coinvolti: Procura della Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA (accertamenti antimafia), Ufficio tecnico comunale (accertamenti sulla conformità dei locali), Polizia Municipale (verifiche e accertamenti in loco)
	Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese	Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43 bis del D.P.R. n° 445/2000.
	Azienda USL – Dipartimento di Prevenzione	Il SUAPE trasmette la pratica per le verifiche sul possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
	RAS – Assessorato Regionale della Sanita' e Assistenza Sociale	Il SUAPE è tenuto a trasmettere ogni DUA ed ogni provvedimento relativo all'esercizio dell'attività di strutture sanitarie al competente assessorato regionale

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

Indica i dati via via richiesti. In particolare specifica la tipologia di attività da esercitare, la tipologia di funzione operativa, la funzione sanitaria.

Fai una breve descrizione dell'attività. Indica i dati del direttore della struttura sanitaria, rendi le dichiarazioni sul possesso dei requisiti oggettivi della struttura di rispondenza ai criteri dettate dalle norme regionali e nazionali che regolano il settore.

Specifica inoltre se l'intervento è soggetto all'obbligo di acquisire il parere di compatibilità regionale (ed in tal caso indica gli estremi del parere già acquisito) o se è esente (ed in tal caso riportare la motivazione).

3. NOTE

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati

4. DATA E FIRMA

Indica luogo, data e nominativo del firmatario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE	DESCRIZIONE
STATO	Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 8 ter - Riordino della disciplina in materia sanitaria
REGIONE	Legge regionale n. 10 del 28/07/2006, art. 5 - Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5
REGIONE	Nota del Direttore generale della sanità n. 723 del 18/01/2007 - Adempimenti dei Comuni in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie
REGIONE	Delibera della Giunta Regionale n. 13/17 del 04/03/2008 – Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia. Approvazione preliminare

Guida Modulo B6

Strutture sanitarie

REGIONE	Delibera della Giunta Regionale n. 21/42 del 08/04/2008 - Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, ambulatori medici e studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per studi professionali di fisioterapia. Approvazione definitiva
REGIONE	Delibera della Giunta Regionale n. 34/27 del 18/10/2010 - Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle prestazioni ambulatoriali nella Regione Sardegna. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità e funzionalità. Approvazione preliminare.
REGIONE	L.R. 20.10.2016 N. 24 - "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e s.m.i.
REGIONE	Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017

PER SAPERNE DI PIÙ

Per l'esercizio dell'attività è necessario dichiarare la conformità alle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie presentando il modulo A5 (per le relative indicazioni consultare la scheda di riferimento).